



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

ALLEGATO 1 - TABELLA A		
Anni di permanenza in ateneo <= n+1*		
FASCIA A Con CFU**	ISEE	FASCIA B Senza CFU
No tax area 0 euro	euro 0	euro 230
	euro 1.000	euro 250
	euro 2.000	euro 270
	euro 3.000	euro 291
	euro 4.000	euro 312
	euro 5.000	euro 335
	euro 6.000	euro 358
	euro 7.000	euro 381
	euro 8.000	euro 406
	euro 9.000	euro 431
	euro 10.000	euro 457
	euro 11.000	euro 484
	euro 12.000	euro 512
	euro 13.000	euro 541
	euro 14.000	euro 571
	euro 15.000	euro 601
	euro 16.000	euro 633
	euro 17.000	euro 666
	euro 18.000	euro 699
	euro 19.000	euro 734
euro 20.000	euro 770	
euro 112	euro 21.000	euro 807
euro 315	euro 22.000	euro 846
euro 350	euro 23.000	euro 885
euro 539	euro 24.000	euro 926
euro 588	euro 25.000	euro 969
euro 728	euro 26.000	euro 1.012
euro 784	euro 27.000	euro 1.057
euro 945	euro 28.000	euro 1.104
euro 1.008	euro 29.000	euro 1.152
euro 1.190	euro 30.000	euro 1.201
euro 1.253	euro 31.000	euro 1.278

euro 1.305	euro 32.000	euro 1.332
euro 1.360	euro 33.000	euro 1.387
euro 1.416	euro 34.000	euro 1.445
euro 1.474	euro 35.000	euro 1.504
euro 1.535	euro 36.000	euro 1.565
euro 1.597	euro 37.000	euro 1.629
euro 1.661	euro 38.000	euro 1.694
euro 1.727	euro 39.000	euro 1.761
euro 1.795	euro 40.000	euro 1.831
euro 1.865	euro 41.000	euro 1.903
euro 1.938	euro 42.000	euro 1.977
euro 2.000	euro 43.000	euro 2.054
euro 2.000	euro 44.000	euro 2.133
euro 2.000	euro 45.000	euro 2.150
euro 2.000	euro 47.017,56 +	euro 2.150

TABELLA A

FASCIA A = Iscritto al primo anno accademico; *oppure* iscritto al secondo anno accademico che ha conseguito almeno 10 CFU entro il 10 agosto del primo anno; *oppure* iscritto ad anni successivi al secondo in corso, fino al primo anno fuori corso, che ha conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

FASCIA B = Iscritto al secondo anno accademico che non ha conseguito almeno 10 CFU entro il 10 agosto del primo anno; *oppure* iscritto ad anni successivi al secondo in corso, fino al primo fuori corso, che non ha conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

***Requisito di iscrizione - Anni di permanenza in ateneo (fascia A e B):**

senza precedenti carriere in Unical o con precedenti carriere cessate per conseguimento titolo; *oppure con* precedenti carriere chiuse per rinuncia agli studi/decadenza la cui somma degli anni di iscrizione non superi n +1 anni previsti dal corso di studi.



ALLEGATO 1 - TABELLA B		
Anni di permanenza in ateneo > n+1*		
FASCIA C Con CFU**	ISEE	FASCIA D Senza CFU
euro 200	euro 0	euro 246
	euro 1.000	euro 267
	euro 2.000	euro 289
	euro 3.000	euro 311
	euro 4.000	euro 334
	euro 5.000	euro 358
	euro 6.000	euro 383
	euro 7.000	euro 408
	euro 8.000	euro 434
	euro 9.000	euro 461
	euro 10.000	euro 489
	euro 11.000	euro 518
	euro 12.000	euro 548
	euro 13.000	euro 579
	euro 14.000	euro 611
	euro 15.000	euro 643
euro 216	euro 16.000	euro 677
euro 288	euro 17.000	euro 712
euro 360	euro 18.000	euro 748

euro 432	euro 19.000	euro 786
euro 504	euro 20.000	euro 824
euro 576	euro 21.000	euro 864
euro 648	euro 22.000	euro 905
euro 720	euro 23.000	euro 947
euro 792	euro 24.000	euro 991
euro 864	euro 25.000	euro 1.036
euro 936	euro 26.000	euro 1.083
euro 1.008	euro 27.000	euro 1.131
euro 1.080	euro 28.000	euro 1.181
euro 1.152	euro 29.000	euro 1.232
euro 1.224	euro 30.000	euro 1.285
euro 1.284	euro 31.000	euro 1.340
euro 1.338	euro 32.000	euro 1.397
euro 1.394	euro 33.000	euro 1.455
euro 1.452	euro 34.000	euro 1.515
euro 1.511	euro 35.000	euro 1.578
euro 1.573	euro 36.000	euro 1.642
euro 1.636	euro 37.000	euro 1.708
euro 1.702	euro 38.000	euro 1.777
euro 1.770	euro 39.000	euro 1.848
euro 1.840	euro 40.000	euro 1.921
euro 1.912	euro 41.000	euro 1.996
euro 1.987	euro 42.000	euro 2.074
euro 2.064	euro 43.000	euro 2.154
euro 2.143	euro 44.000	euro 2.237
euro 2.200	euro 45.000	euro 2.250
euro 2.200	euro 47.017,56 +	euro 2.250

***Requisito di iscrizione - Anni di permanenza in ateneo (fascia C o D):**

con precedenti carriere chiuse per rinuncia agli studi/decadenza la cui somma degli anni di iscrizione superi n +1 anni previsti dal corso di studi.

****Requisito di CFU richiesti (fascia A e C):**

Primo anno = nessuno

Secondo anno = almeno 10 cfu entro il 10 agosto 2020

Anni successivi: almeno 25 cfu tra il 10 agosto 2019 e il 10 agosto 2020

TABELLA B

FASCIA C = Iscritto oltre il primo anno fuori corso **senza** precedenti carriere o con precedenti carriere chiuse per conseguimento titolo; *oppure* con precedenti carriere chiuse per rinuncia agli studi/decadenza la cui somma degli anni di iscrizione supera n +1 anni previsti dal corso di studi se iscritto al primo anno *oppure* che ha conseguito almeno 10 CFU se iscritto al secondo



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

anno *oppure* che ha conseguito 25 CFU se iscritto ad anni successivi al secondo, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

FASCIA D = Iscritto oltre il primo anno fuori corso *oppure* con precedenti carriere chiuse per rinuncia agli studi/decadenza la cui somma degli anni di iscrizione supera $n + 1$ anni previsti dal corso di studi, che non ha conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente, la relativa iscrizione.

Studente iscritto ad un corso di studio ante-riforma.

REGOLAMENTO TASSE, CONTRIBUTI ED ESONERI a.a. 2020/2021

Art. 1 Definizioni

Nel presente regolamento saranno utilizzati i seguenti acronimi:

TDSU = Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

CA = Contributo Annuale onnicomprensivo

ISEEDSU = Indicatore della Situazione Economica Equivalente valido per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario, rilasciato dall'INPS.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione dell'importo di tasse e contributi dovuti per l'anno accademico 2020/2021 dagli iscritti ai corsi di studio dell'Università della Calabria, indipendentemente dalla data di iscrizione.

Art. 3 Premessa

Chi si iscrive all'Università della Calabria versa un contributo annuale partecipando ai costi per la didattica e per i servizi in misura proporzionale alla capacità economica del proprio nucleo familiare.

Lo stato di studente iscritto ad un anno accademico determina l'impossibilità di iscriversi, per lo stesso anno accademico, ad un altro corso di studi.

L'unico documento valido per la certificazione del reddito è:

ISEEDSU rilasciato dall'INPS su cui non siano rilevate omissioni o difformità. (vedi art.8)

I residenti all'estero italiani o stranieri possono ottenere la graduazione del contributo universitario e della tassa regionale per il diritto allo studio presentando l'ISEE-U parificato.

In assenza di certificazione del reddito valida si applica la tassazione massima.

Il contributo annuale è determinato, in ossequio alla normativa vigente, secondo il principio di onnicomprensività annuale di cui all'art.1, comma 252, della L. 11.12.2016, n. 232, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività.

Chi non è in regola con il pagamento delle tasse, non può compiere alcun atto di carriera, né usufruire di servizi, né ottenere il rilascio di certificati o titoli.

Per le scadenze che dovessero ricadere in giorni festivi la data è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo

Art. 4 Composizione della contribuzione

La contribuzione dovuta è costituita da:

- a) **Imposta di bollo euro 16,00**
L'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in maniera virtuale.
- b) **Assicurazione euro 0,50**

- c) **TDSU**
La TDSU, di cui al D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, art. 18, comma 8, per l'a.a. 2020/2021 è determinata in funzione della condizione di reddito misurata dall'ISEEDSU.
- d) **CA**
Il CA è determinato secondo quanto previsto dall'art.7 del presente regolamento secondo classi di appartenenza reddituale stabilite in funzione dell'ISEEDSU.
È calcolato (ex art. 8 del regolamento di cui al DPCM n.159 del 05.12.2013), per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario; è dovuto, secondo i commi 257 e 258 dell'art.1 della L. 11.12.2016, n. 232, da tutti gli iscritti.
- e) Per il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali è previsto un **contributo aggiuntivo** pari a
$$(ISEEDSU-15.000)/5$$

Il valore di tale incremento non potrà essere, comunque, superiore a 2.000 euro.
Le modalità di corresponsione di tale contributo aggiuntivo saranno specificate nel relativo bando di ammissione.

Art. 5 Rate e scadenze

Il pagamento della prima rata di 16,50€, fa acquisire una iscrizione attiva all'a.a. 2020/21 con la quale ci si assoggetta a tutte le norme dell'Ateneo, inclusi gli obblighi previsti dalle presenti disposizioni per la contribuzione studentesca.

5.1 PRIMA rata

PRIMA RATA- ISCRIZIONE anni successivi al primo - studenti in corso

L'importo dovuto per l'iscrizione agli anni successivi al primo è così determinato:

- bollo euro 16,00
- assicurazione euro 0,50
- scadenza 30 settembre 2020

Oltre la scadenza ordinaria del 30 settembre, è possibile effettuare l'iscrizione con il pagamento di un contributo di euro 20,00 per ritardata iscrizione.

PRIMA RATA- ISCRIZIONE - studenti fuori corso

L'importo dovuto per l'iscrizione alle annualità fuori corso è così determinato:

- bollo euro 16,00
- assicurazione euro 0,50
- scadenza 31 dicembre 2020

Oltre la scadenza ordinaria del 31 dicembre, è possibile effettuare l'iscrizione con il pagamento di un contributo di euro 20,00 per ritardata iscrizione.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

PRIMA RATA- IMMATRICOLAZIONE

L'importo dovuto per l'immatricolazione è così determinato:

- bollo euro 16,00
- assicurazione euro 0,50

Scadenza: entro i termini previsti dal relativo bando di ammissione
Importo: euro 16,50

5.2 RATE SUCCESSIVE

SECONDA RATA-iscrizione e immatricolazione

Scadenza: 30/11/2020 Importo: TDSU + 1/3 del CA

SECONDA RATA- iscrizione Studenti fuori corso

Scadenza: 31/12/2020 importo TDSU + 1/3 del CA

TERZA RATA-iscrizione e immatricolazione

Scadenza: 01/03/2021

Importo: 1/3 del CA + eventuali contributi ed oneri dovuti

QUARTA RATA-iscrizione e immatricolazione

Scadenza: 31/05/2021

Importo: 1/3 del CA

La rata generata in data successiva alla sua naturale scadenza avrà come nuova scadenza 6 (sei) giorni lavorativi successivi alla data di emissione.

5.3 Mora

In caso di inosservanza delle suesposte scadenze, è dovuta una penalità di mora, calcolata in misura proporzionale alla quota di CA presente nella rata scaduta, nei seguenti termini:

- 3% fino a 30 giorni di ritardato pagamento;
- 8% da 31 a 60 giorni di ritardato pagamento;
- 15% oltre i 60 giorni di ritardato pagamento.

Art. 6 Modalità di pagamento

La prima rata si corrisponde esclusivamente on line, le successive mediante **Pago PA**. La quietanza di pagamento non deve essere consegnata poiché verrà acquisita automaticamente.

Art. 7 Importi TDSU e CA

La **TDSU** per l'a.a. 2020/2021 è determinata dalla seguente modulazione che tiene conto della condizione di reddito misurata dall'ISEE-DSU:

- Euro 130,00 per ISEE-DSU non superiore ad € 23.626,32
- Euro 140,00 per ISEE-DSU compreso tra € 23.626,33 ed € 47.252,63
- Euro 160,00 per ISEE-DSU pari o superiore ad € 47.252,64.

L'importo del **CA** è così determinato:

ISEEDSU	Anni di permanenza in ateneo fino a n+1*		Anni di permanenza in ateneo oltre n+1*	
	A	B	C	D
ISEEDSU ≤ 20.000	0	F (ISEEDSU)	0,072 × (ISEEDSU-13.000), con valore minimo 200	1,07 × F(ISEEDSU), fino al valore massimo 2.250
20.000 < ISEEDSU ≤ 22.000	$0,2 \times 0,07 \times (ISEEDSU-13.000)$			
22.000 < ISEEDSU ≤ 24.000	$0,5 \times 0,07 \times (ISEEDSU-13.000)$			
24.000 < ISEEDSU ≤ 26.000	$0,7 \times 0,07 \times (ISEEDSU-13.000)$			
26.000 < ISEEDSU ≤ 28.000	$0,8 \times 0,07 \times (ISEEDSU-13.000)$			
28.000 < ISEEDSU ≤ 30.000	$0,9 \times 0,07 \times (ISEEDSU-13.000)$			
ISEEDSU > 30.000	F (ISEEDSU), fino al valore massimo 2.000	1,02 × F(ISEEDSU), fino al valore massimo 2.150	1,025 × F(ISEEDSU), fino al valore massimo 2.200	

con $F(\text{ISEEDSU}) = 230 + 602,70202 * (2,718281^{(0,000032 * \text{ISEEDSU}) - 1})$

e con le fasce **A**, **B**, **C** e **D** così determinate:

***Requisito di iscrizione - Anni di permanenza in ateneo (fascia A e B):** senza precedenti carriere in Unical o con precedenti carriere cessate per conseguimento titolo; *oppure con* precedenti carriere chiuse per rinuncia agli studi/decadenza la cui somma degli anni di iscrizione non superi n +1 anni previsti dal corso di studi attuale.

****Requisito di iscrizione - Anni di permanenza in ateneo (fascia C o D):** con precedenti carriere chiuse per rinuncia agli studi/decadenza la cui somma degli anni di iscrizione supera n +1 anni previsti dal corso di studi attuale.

Requisito di cfu (fascia A e C): primo anno = nessuno

Secondo anno = almeno 10 cfu entro il 10 agosto 2020

Anni successivi al secondo: almeno 25 cfu tra il 10 agosto 2019 e il 10 agosto 2020

A = Iscritto al primo anno accademico; *oppure* iscritto al secondo anno accademico che abbia conseguito almeno 10 CFU entro il 10 agosto del primo anno; *oppure* iscritto ad anni successivi al secondo in corso e fino al primo anno fuori corso che abbia conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

B = Iscritto al secondo anno accademico che non abbia conseguito almeno 10 CFU entro il 10 agosto del primo anno; *oppure* iscritto ad anni successivi al secondo in corso e fino al primo fuori corso che non abbia conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

C = Iscritto oltre il primo anno fuori corso **senza** precedenti carriere o con precedenti carriere chiuse per conseguimento titolo; *oppure con* precedenti carriere chiuse per rinuncia agli studi/decadenza la cui somma degli anni di iscrizione in Ateneo supera n +1 anni previsti dal corso di studi attuale e che abbia conseguito almeno 10 CFU se iscritto al secondo anno *oppure* che abbia conseguito 25 CFU se iscritto ad anni successivi al secondo, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

D = Iscritto oltre il primo anno fuori corso **senza** precedenti carriere o con precedenti carriere chiuse per conseguimento titolo; *oppure* con precedenti carriere chiuse per rinuncia agli studi/decadenza la cui somma degli anni di iscrizione in Ateneo supera n +1 anni previsti dal corso di studi attuale, che non abbia conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente, la relativa iscrizione. Studente iscritto ad un corso di studio ante-riforma.

La Tabella di riferimento con gli importi di CA per fasce di reddito è disponibile nell'Allegato 1.

Art. 8 Determinazione del reddito per il calcolo delle tasse

Ai fini del calcolo delle tasse, la condizione economica è rilevata dall'ISEEDSU.

Per gli studenti internazionali è rilevata dall'ISEE-U parificato (vedi allegato n°2)

L'Attestazione relativa all'ISEEDSU viene rilasciata dall'INPS dietro richiesta diretta degli studenti o per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAF/CAAF) o altro Ente autorizzato.

Nella richiesta deve essere espressamente indicato il componente o i componenti del nucleo familiare per i quali calcolare l'**indicatore per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario**.

L'Università acquisirà direttamente dalla banca dati INPS i dati relativi all'ISEEDSU.

L'Università non richiederà alcuna autocertificazione dei redditi e del patrimonio, né la presentazione di documenti attestanti la situazione economica e patrimoniale.

**La richiesta di attestazione ISEEDSU dovrà essere presentata all'INPS
entro il 30/09/2020**

farà fede la data di presentazione della richiesta indicata sul protocollo telematico.

Per la richiesta dell'ISEEDSU in data successiva, ma comunque entro il 31/12/2020, si applica una **mora di 50 euro per tardiva presentazione**.

Non saranno ritenute valide le attestazioni con omissioni e/o difformità, e se non rettificate/sanate entro il 31/12/2020, si applicherà il valore massimo della TDSU e del CA.

Alle attestazioni richieste per sanare omissioni o difformità non sarà applicata la mora se il protocollo INPS è antecedente al 20/10/20.

In caso di mutata condizione economica del nucleo familiare si potrà presentare un ISEE Corrente, prodotto ai sensi dell' art 9 del DPCM n° 159 del 5/12/2013.

Non saranno prese in considerazione attestazioni ISEEDSU richieste con protocollo INPS successivo al 31/12/2020 e sarà dovuto il pagamento del valore massimo della TDSU e del CA.

Art. 9 Studentessa/studente iscritto ad un corso di Dottorato di Ricerca:

Paga assicurazione e TDSU.

Art. 10 Doppio titolo

Chi è in mobilità internazionale, contemporaneamente iscritto presso un ateneo straniero e consegue il doppio titolo accademico presso l'Unical, è esonerato dal pagamento delle tasse, se previsto dalla relativa convenzione.

Art. 11 Iscrizione a tempo parziale

Lo status di studente impegnato a tempo parziale può essere chiesto all'atto dell'immatricolazione, per i soli corsi di studio che lo prevedono, e per gli anni successivi al primo, facendone richiesta presso il proprio

Dipartimento. L'accettazione di tale richiesta è subordinata alla verifica dell'offerta di un percorso formativo specifico del corso di studi scelto.

Lo studente a tempo parziale è tenuto a pagare:

- **Imposta di bollo**
- **Assicurazione**
- **TDSU**
- **CA nella misura del 50%**

Art. 12 Iscrizione ai corsi singoli

Per l'iscrizione ai corsi singoli è dovuta la tassa di iscrizione, pari ad euro 16,50.

Il costo è di euro 15 per ogni CFU (Sono dovuti entro 6 giorni dalla fatturazione); per gli studenti di cui all'art 14.3.1 si applicano le stesse disposizioni valide per l'iscrizione all'anno accademico.

Art. 13 Studente internazionale

Chi non è idoneo alla borsa di studio paga:

- se indicato, quanto previsto dalla convenzione;
- in assenza di indicazioni esplicite sulla convenzione paga in base all'attestazione ISEE-U parificato (vedi Allegato 2),
- nel caso in cui l'ISEE-U parificato non sia disponibile sarà applicata una tassa forfettaria pari ad euro **700** a titolo di contributo unico, da corrispondere in rate per come previsto all'art. 5.
- **Paga solo 16,50 euro** chi è beneficiario di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri.
- **Paga solo 16,50 euro** chi proviene da uno dei Paesi particolarmente poveri, il cui elenco è definito annualmente con decreto del MIUR che recepisce le disposizioni di cui all'art.13, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, e successive modifiche, in base al quale, per tali studenti, "la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale".

L'esonero di cui trattasi è da estendere a tutta la durata legale del Corso di Studio triennale e Magistrale, con una possibile estensione di un anno, condizionata al possesso del seguente numero di crediti alla data del 31 dicembre successivo all'ultimo anno di corso:

- Corso di Laurea Triennale: 130 CFU;
- Corso di Laurea Magistrale: 72 CFU;
- Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico: 216 CFU

Art. 14 Esoneri

Gli esoneri non sono cumulabili, in caso di più esoneri viene applicato quello più favorevole.

14.1 Esonero NO-TAX

È esonerato totalmente dal pagamento della CA chi soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) appartiene ad un nucleo familiare il cui ISEEDSU sia inferiore o uguale a 15.000 euro;
- b) è iscritto all'Università della Calabria da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbia conseguito almeno 10 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni successivi, abbia conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno accademico precedente la relativa iscrizione;

- d) (requisito di permanenza in ateneo) non ha precedenti carriere in Unical, oppure ha precedenti carriere cessate per conseguimento titolo, oppure ha precedenti carriere chiuse per rinuncia agli studi/decadenza la cui somma degli anni di iscrizione (inclusi quelli della carriera attuale) non superi n +1 anni previsti dal corso di studi attuale.

14.2 Esonero Borsa di Studio

È esonerato totalmente dal pagamento del CA e della TDSU chi è idoneo (beneficiario o non beneficiario) alla borsa di studio per la durata legale del corso di studio.

In caso di idoneità al concorso per la borsa di studio (beneficiario o non beneficiario) si paga il 50% del CA dovuto nel primo anno successivo alla durata legale/normale del corso di studio (semestre aggiuntivo).

14.3 Esonero Disabilità

14.3.1 È esonerato totalmente dal pagamento del CA e della TDSU chi rientra in una delle fattispecie considerate

- a. dall'art. 9 del D.lgs. n. 68/2012 (vedi Allegato n.3);
- b. dall'art. 30 legge 30 marzo 1971 n. 118, (vedi Allegato n.3) che appartiene a famiglia di disagiata condizione economica con ISEEDSU inferiore a 23.508,78.

14.3.2 È esonerato dal pagamento della TDSU e del 50% del CA chi ha una disabilità compresa tra il 40% e il 65%. Tale esonero si applica allo studente per un numero di anni pari alla durata normale del corso di studi +1.

14.4 Esoneri per merito

14.4.1 Chi si immatricola nell'a.a. 2020/21 ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico e ha conseguito il titolo di scuola superiore nell'anno scolastico 2019/20 con voto 100/100 e lode ha diritto al 20% di riduzione sul CA.

Lo sconto verrà applicato sulla IV rata, non è necessario presentare richiesta.

14.4.2 In caso di conseguimento del titolo per il corso di laurea triennale, in regola, entro il 31/12/2020 si acquisisce il diritto all'esonero del 100% di CA sull'iscrizione ad un corso di laurea magistrale biennale per l'a.a. 2021/2022.

14.4.2.bis lo studente che consegue il titolo per il corso di laurea triennale, entro il primo fuori corso, entro il 31/12/2020 acquisisce il diritto all'esonero del 50% di CA sull'iscrizione ad un corso di laurea biennale per l'a.a. 2021/2022.

14.4.3 In caso di iscrizione a corsi singoli con relativo conseguimento dei CFU previsti, l'importo versato sarà decurtato dalla CA dovuta nell'a.a. di successiva immatricolazione al corso di laurea magistrale biennale.

14.4.4 Chi è in regola con la carriera e acquisisce entro il 31 dicembre 2020 tutti i crediti previsti nel proprio piano di studi (ad esclusione della prova finale), acquisisce il diritto al 50% di riduzione della CA sull'iscrizione all'a.a. 2021/2022.

Tale beneficio non si applica in presenza di esami convalidati, ad eccezione di quelli superati nei programmi di mobilità internazionale e sostenuti presso enti accreditati per la verifica della preparazione relativa alla lingua straniera.

14.4.5 Ai vincitori delle fasi regionali delle Olimpiadi promosse e finanziate ovvero organizzate dalla “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici” del MIUR riservate agli studenti delle Scuole Superiori, svolte nell’a.s. 2019/20, di seguito elencate:

- Olimpiadi di chimica
- Olimpiadi di *problem solving*
- Olimpiadi di italiano
- Olimpiadi di filosofia
- Olimpiadi di astronomia
- Olimpiadi di fisica
- Olimpiadi di matematica
- Olimpiadi di informatica
- Olimpiadi di robotica
- Olimpiadi statistica
- Olimpiadi di scienze naturali
- Olimpiadi nazionali delle lingue e civiltà classiche

è riconosciuta, a seguito di presentazione di apposita richiesta, una riduzione sulla CA pari al valore della TDSU corrisposta.

14.5 Esonero per merito sportivo

Il vincitore di medaglia d’oro ai campionati sportivi universitari è esonerato, a seguito di presentazione di apposita richiesta, dal pagamento della contribuzione annuale.

14.6 Esonero per nucleo familiare

I componenti dello stesso nucleo familiare iscritti per l’a.a. 2020/2021 all’Università della Calabria, hanno diritto all’esonero dal pagamento della IV rata.

L’esonero viene applicato solo a condizione che almeno due (2) componenti del nucleo non usufruiscano di un esonero tra quelli di cui ai punti precedenti del presente articolo 14 e tutti i componenti del nucleo siano in regola col pagamento delle tasse fino alla III rata dell’a.a. 2020/21.

Nel caso in cui un componente goda di un esonero della CA e l’altro rispetti il requisito di cui al punto 14.4.1, verrà comunque applicata la riduzione del 20% del CA dovuto.

Questo tipo di esonero deve essere richiesto entro e non oltre il 31/01/2021 dall’interessato solo nel caso in cui si tratti di nucleo familiare che si assoggetta al pagamento del massimo di CA, non presentando attestazione ISEEDSU; negli altri casi è applicato automaticamente.

Art.15 Rimborsi

15.1 Conseguimento titolo

Chi consegue il titolo di studio entro il 31 dicembre 2020, in un numero di anni pari a quelli previsti nel piano di studio ufficiale, per un corso di laurea Magistrale o Magistrale a ciclo unico ha diritto al rimborso d’ufficio pari al CA.

Tale beneficio non si applica in presenza di esami convalidati nella carriera, ad eccezione di quelli superati nei programmi di mobilità internazionale e sostenuti presso enti accreditati per la verifica della preparazione relativa alla lingua straniera.

15.2 Corsi di interesse nazionale

Hanno diritto al rimborso d’ufficio gli iscritti afferenti a Corsi di laurea di particolare interesse nazionale, secondo i requisiti e le modalità previste dal D.M. n. 989 del 25/10/2019.

Art. 16 Tasse anni precedenti all’a.a. 2017/18

Per regolarizzare la propria situazione tasse di anni accademici precedenti all'a.a.2017/18 l'importo dovuto è di euro 120, a copertura della seconda rata.

In caso di revoca di borsa è dovuta anche l'integrazione della prima rata.

Dall'a.a. 2017/18 è dovuta l'intera corresponsione delle tasse.

Art.17 Conseguimento titolo

Chi è nelle condizioni di conseguire il titolo nell'a.a. 2019/2020 non deve iscriversi all'a.a. 2020/2021.

Le condizioni per conseguire il titolo nell'a.a 2019/2020 sono:

- aver terminato gli esami in una delle sessioni dell'a.a. 2019/2020;
- laurearsi entro il 30 aprile 2021.

Chi non ha terminato gli esami nell'ultima sessione utile dell'a.a.2019/2020 dovrà iscriversi all'a.a. 2020/21 pagando le tasse dovute. Se conseguirà il titolo entro il 30/04/2021, sarà esonerato dal pagamento della IV rata.

In caso di conseguimento della laurea dopo il 30/04/2021, sarà dovuto anche il pagamento della IV rata, che andrà corrisposta entro il 31/05/2021, o, se precedente, entro la data fissata dai termini per il conseguimento del titolo.

Art. 18 Rinuncia agli studi

Per presentare domanda di rinuncia agli studi si deve essere in regola con il pagamento delle tasse dovute fino all'ultimo anno di iscrizione.

TASSE DOVUTE:

Per gli iscritti e gli immatricolati all'a.a. 2020/2021 sono dovute la prima e la seconda rata ed eventuali altre rate già scadute alla data di presentazione della domanda.

La domanda di rinuncia viene accettata previa verifica della regolarità formale e amministrativa, viene emessa la tassa di rinuncia, pari ad euro 150, con scadenza sei giorni lavorativi successivi alla data di emissione.

Si intende perfezionata una domanda per la quale è stato effettuato il pagamento di TUTTI gli importi dovuti, in caso contrario la carriera resterà attiva.

Potrà in ogni caso essere ripresentata la domanda, assoggettandosi alle regole del presente articolo.

18.1 Rinuncia agli studi e nuova immatricolazione presso Unical nello stesso anno accademico

L'immatricolato o iscritto all'a.a. 2020/21, che rinuncia per immatricolarsi ad altro CdS dell'Università della Calabria, viene esonerato dal pagamento della TDSU e della seconda rata sulla nuova carriera.

È dovuto un contributo di euro 50 per cambio corso.

Art. 19 Sospensione temporanea degli studi

Si può richiedere la sospensione temporanea degli studi per effettuare l'iscrizione a una Scuola di specializzazione, a un dottorato di ricerca, a un corso di master, a un corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA/PAS), a una scuola Allievi dell'Arma, della Guardia di Finanza e altre Forze armate che erogano percorsi di studio incompatibili con la carriera universitaria.

La domanda può essere inoltrata entro il 15 ottobre 2020 per uno o più anni accademici, comunque non oltre la durata legale del corso cui intende iscriversi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non è tenuto al pagamento delle tasse universitarie e non può compiere alcun atto di carriera.

Art. 20 Interruzione programmata

Si può richiedere un'interruzione programmata degli studi pagando euro 100,00 per ogni anno accademico. L'interruzione può essere richiesta, al più per due volte, per periodi di almeno un anno accademico e non più

lunghe della durata del corso degli studi. La richiesta deve essere effettuata entro il 15 ottobre 2020. In qualsiasi momento dell'anno si può comunque chiedere di poter riprendere gli studi. In questo caso non si ha diritto alla restituzione della tassa di euro 100,00 ed è dovuto il pagamento della differenza tra l'importo dovuto e l'importo versato.

Art. 21 Blocco degli studi per maternità o infermità gravi e prolungate

In caso di gravidanza, certificata da un medico ginecologo, la studentessa può chiedere l'esenzione delle tasse non ancora maturate e beneficiare del blocco della carriera fino al termine dell'anno accademico. Può riprendere gli studi in qualsiasi momento, corrispondendo l'ultima rata delle tasse maturate.

In caso di gravi patologie debitamente certificate (ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.lgs. 68/2012) si può richiedere l'esenzione dalle tasse non ancora maturate, per il periodo della certificazione.

Chi beneficia di tale blocco non può effettuare, nel periodo, alcun atto di carriera.

Art. 22 Ricongiunzione

Dopo almeno due anni di mancata iscrizione, ci si può iscrivere all'a.a. 2020/2021 pagando euro 120,00 per ogni anno accademico di mancata iscrizione, fino a un massimo di euro 500,00

Art. 23 Trasferimento in uscita

Chi si trasferisce presso altro Ateneo deve essere in regola con il pagamento delle tasse relative all'a.a.2019/20, di norma non deve iscriversi all'a.a.2020/21, e corrisponde solo la tassa di trasferimento di euro 100,00.

Se è iscritto all'a.a.2020/21:

- fino al 30/11 deve la II rata,
- dall'1/12 al 28/02 deve la III rata,
- dal 1/3 deve anche la IV rata.

A tale importo si somma la tassa di trasferimento di euro 100,00.

Art. 24 Passaggi di corso

Per i passaggi di corso, di cui all'art. 36 del Regolamento didattico di ateneo, è richiesta la corresponsione di una tassa di 50,00 euro.

Art. 25 Semestre aggiuntivo

Per gli iscritti ai corsi di studio che accedono, contemporaneamente, agli insegnamenti dei percorsi formativi FIT (24 CFU), la durata normale del corso di studi frequentato è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.

A tale beneficio si può accedere una sola volta nella carriera universitaria prolungando di un semestre la durata legale del Corso di studi.

Chi è in condizione di conseguire il titolo entro il 30/04/2021 non dovrà iscriversi all'a.a. 2020/21 e potrà sostenere esami fino al 30/04/2021.

Art. 26 Carta docente

I beneficiari della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche" (c.d. Carta docente), ai sensi della Legge 107/2016 (Buona Scuola), potranno utilizzarla per il pagamento della contribuzione studentesca.

Art. 27 Prestazioni d'ufficio a richiesta individuale dello studente

Le prestazioni d'ufficio, a richiesta individuale dello studente, sono soggette alle seguenti disposizioni:

DESCRIZIONE	IMPORTI in Euro
-------------	-----------------



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

Tassa di ricognizione per ogni anno di mancata iscrizione	120,00
Tassa di rilascio pergamena di laurea	50,00 comprensiva di bollo
Tassa di rilascio pergamena di dottorato	50,00 comprensiva di bollo
Tassa duplicato tesserino universitario	6,00
Tassa di trasferimento verso altre università	100,00
Tassa di rinuncia	150,00
Tassa di interruzione programmata	100,00
Tassa di passaggio tra corsi di studio interni all'ateneo (anche nell'ambito dello stesso dipartimento)	50,00
Bollo su istanze	16,00

Art. 28 Verifiche

L'Università si riserva di verificare le autocertificazioni e le attestazioni ISEEDSU. Nel caso di accertata dichiarazione non veritiera si procede ai sensi dell'art. 71 del DPR 445 del 2000.

Art. 29 Responsabile del procedimento e Referente per la protezione dei dati

La Responsabile del procedimento e la Referente per la protezione dei dati è la dott.ssa Gianfranca Russo, email: servizididattici@unical.it.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché del D.lgs. n. 196/2003. I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di carattere istituzionale. Per ulteriori dettagli si rinvia all'informativa di cui all'Appendice A.

APPENDICE A

Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)

La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (d'ora in poi, RGPD), che, ai sensi dell'art. 13, prevede l'obbligo di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri dati personali corretto e trasparente. Tale informativa è rivolta a coloro che svolgono la propria attività lavorativa nell'Università della Calabria.

Titolare del trattamento dei dati: Università della Calabria.

Referente per la protezione dei dati: Dott.ssa Gianfranca Russo, Responsabile dell'Unità Organizzativa Complessa Servizi Didattici dell'Università della Calabria.

Responsabile della protezione dei dati: Avv. Sergio Niger, email: rpd@unical.it.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati oggetto del trattamento, forniti all'atto della domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione ai corsi di laurea o, successivamente al superamento di quest'ultima fase, all'atto dell'iscrizione e nel corso del percorso formativo sino alla prova finale di laurea, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o trattati per finalità istituzionali. Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di liceità, trasparenza, correttezza, esattezza, minimizzazione, riservatezza e integrità di cui all'art. 5 RGPD e che i dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività amministrative e didattiche. L'Università può altresì trattare i dati personali per scopi statistici e scientifici, anche per favorire l'analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio.

Modalità del trattamento e soggetti interessati

I dati personali richiesti e acquisiti sono raccolti e trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti elettronici (informatici) per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo.

La determinazione di tasse e contributi comporta l'accesso dell'Università ai dati reddituali del nucleo familiare dello studente. I dati sono prevalentemente elaborati per mezzo di sistemi informatici e sono finalizzati alla determinazione delle tasse e del contributo universitario.

I dati sono altresì comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli (a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, INPS e Guardia di Finanza).

Le eventuali categorie di dati particolari e/o dati giudiziari saranno trattati in conformità al RGPD e nel rispetto del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Università della Calabria.

Il conferimento di alcuni dati personali (cognome, nome, residenza, C.F., e-mail) è necessario per la costituzione del rapporto tra lo studente e l'Ateneo, pertanto è da ritenersi obbligatorio. In caso di mancato conferimento di tali dati non sarà possibile per l'Università attivare ed eseguire il relativo procedimento amministrativo.

Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento.

Se Lei è un minore, prima di comunicare i suoi dati all'Ateneo, Le chiediamo di leggere attentamente l'informativa insieme ai Suoi genitori o a chi ne fa le veci.

Un'**informativa** con ulteriori dettagli è disponibile all'indirizzo unical.it/privacy.



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

Regolamento tasse, contributi ed esoneri a.a. 2020/21 - ALLEGATO n.2

ISEE Parificato (per studenti internazionali)

Gli studenti Extra-UE o UE **con nucleo familiare che non produce reddito in Italia (o non totalmente in Italia)**, devono recarsi presso un CAF abilitato al rilascio dell'ISEE Parificato e farsi rilasciare un indicatore sostitutivo dell'ISEE, definito ISEE Parificato.

Art. 8 comma 5 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

Regolamento tasse, contributi ed esoneri a.a. 2020/21

ALLEGATO n.3- Riferimenti normativi per graduazione contributi ed esenzioni

Art. 9 D.lgs. 29/03/2012 n. 68

(Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi)

1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate: "Istituzioni", valutano la condizione economica degli iscritti secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.
2. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.
3. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati dall'università o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri.
4. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo.
5. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle università.
6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente decreto.
7. Le Istituzioni e le università statali possono prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a: a) studenti con disabilità con invalidità inferiore al sessantasei per cento; b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nella acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi; c) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa.

8. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, nonché ai corsi accademici di primo e di secondo livello le università e le istituzioni rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del comma 2, la prima rata della tassa di iscrizione e dei contributi versata; nel caso in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio non siano state pubblicate al momento della scadenza delle iscrizioni ai corsi, il rimborso è effettuato entro un mese dalla data di pubblicazione di tali graduatorie.

9. Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio che si iscrivono a un anno successivo di corso, non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio.

10. Le università non statali legalmente riconosciute riservano agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi universitari di cui al comma 2, e di ulteriori esoneri, stabiliti autonomamente dalle stesse università tenendo conto dei criteri di cui al comma 7.

11. Le Istituzioni e le università comunicano annualmente, entro il 30 aprile, al Ministero e al Consiglio nazionale degli studenti universitari, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, secondo le diverse tipologie di esonero, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.

12. Al fine di garantire alle università non statali legalmente riconosciute una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del presente decreto, nel riparto dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, il Ministro definisce specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all'anno accademico 2000 - 2001, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8.

Note all'art. 9: - L'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 104 del 1992 è il seguente: "1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione." - Per i riferimenti alla legge n. 243 del 1991, si veda nelle note alle premesse.

Art. 30 Legge 30/03/1971 n. 118
(Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie)

Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.